

Report sulla visita al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Caltanissetta



Rapporto a cura dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).

Aggiornato al mese di novembre 2022.

Riproduzione autorizzata a fini non commerciali con citazione della fonte.

Contenuti

Introduzione e obiettivi del sopralluogo.....	2
1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva.....	2
2. Dati e informazioni generali.....	3
2.1. La struttura.....	3
2.2. Le presenze e i rimpatri.....	3
3. I diritti e le principali violazioni riscontrate.....	4
3.1. Accesso al diritto di difesa.....	4
3.2. Diritto di informazione legale ed accesso alla richiesta di protezione internazionale.....	6
3.3. Attività di mediazione linguistica e culturale.....	8
3.4 Tutela della salute.....	8
3.5. La libertà di corrispondenza telefonica e i contatti con il mondo esterno.....	12
3.6. Condizioni generali di trattenimento, servizi generali all'interno del centro, qualità della vita e attività ludico-ricreative.....	15
Conclusioni e raccomandazioni.....	16

Introduzione e obiettivi del sopralluogo

Il trattenimento dei cittadini stranieri al fine del loro rimpatrio costituisce un unicum tra le ipotesi di privazione della libertà personale, non motivata dalla commissione di un reato o da finalità di prevenzione in quanto è una misura che non è necessariamente motivata da esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. La mera lettura dell'articolo 14 D.lgs. 286/1998 e delle ipotesi di trattenimento ivi previste è sufficiente a fare comprendere che lo stesso risponde all'esigenza della pubblica amministrazione di assicurare che l'espulsione dal territorio nazionale sia effettivamente eseguita. Anche il trattenimento del richiedente protezione internazionale risponde di fondo alla medesima ratio, mantenere il controllo fisico sulla persona in attesa della valutazione della domanda di asilo con il fine ultimo dell'allontanamento dal territorio. Nel corso degli anni si è osservato un uso intensivo di tale strumento di confinamento, sia per i cittadini stranieri considerati irregolari, sia per i richiedenti asilo e un ampliamento dei presupposti di tale istituto. La detenzione amministrativa, lungi dall'essere transitoria, si protrae per mesi. Il trattenimento, nelle modalità di cui viene applicato, assume una natura punitiva e appare come uno strumento di gestione dei flussi migratori e di selezione dei cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale.

La durata del trattenimento, tutt'altro che breve, rende particolarmente necessario monitorare le condizioni in cui lo stesso avviene. È significativo che il legislatore si sia occupato di fornire una base legale idonea a legittimare la privazione della libertà ma non si sia al contrario concentrato sui diritti delle persone sottoposte a tale privazione. Quanto agli standard e alle condizioni del trattenimento, l'articolo 14 citato si limita a prescrivere il rispetto di "adeguati standard igienico sanitari e abitativi", del diritto all'informativa relativa allo status delle persone trattenute, all'assistenza, il pieno rispetto della loro dignità oltre che la libertà di corrispondenza - anche telefonica - con l'esterno¹. Le condizioni di trattenimento sono poi disciplinate da norme di rango secondario.

È quindi fondamentale che la società civile eserciti un ruolo autonomo di monitoraggio e supervisione in aggiunta a quello che la vigente legislazione demanda alla pubblica amministrazione in particolare laddove la stessa non svolga efficacemente tale ruolo².

Il CPR di Caltanissetta, già attivo come CIE dal 2000, sorge in una struttura a circa 3 km dal centro di Caltanissetta. Nel corso del 2018 è stato chiuso e riaperto solo a dicembre dello stesso anno. Da allora si sono registrati numerosi tentativi di evasione e di fuga, in alcuni casi con esiti drammatici. Il

¹ Con riferimento specifico alle condizioni di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale si veda art. 7, d.lgs. 142/2015.

² Sull'importanza del ruolo del terzo settore si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato con riferimento ai luoghi di trattenimento siti nelle zone di transito aeroportuali: *"l'ordinamento prevede in ogni caso la possibilità di accesso e visita nelle predette aree di transito da parte di Autorità e soggetti pubblici, al fine di verificare le condizioni dei locali destinati al soggiorno temporaneo dei cittadini interessati dal respingimento alla frontiera, dal momento che il ruolo dei soggetti del c.d. terzo settore non è evidentemente corrispondente a (e sostituito da) quello delle autorità pubbliche"* (Consiglio di Stato n. 09837/2021).

centro è nuovamente operativo dai primi di maggio 2021 dopo essere stato chiuso dalla fine del mese di aprile 2020 [per lavori finalizzati all'ampliamento della capacità ricettiva e all'adeguamento della struttura](#). La struttura al momento della visita è gestita dalla Società Cooperativa Sociale Essequadro in qualità di capo gruppo/mandataria dell'ATI, con la mandante Srl Ad Majora.

L'assenza di informazioni sulle procedure che vengono attuate per l'accesso ai servizi cui hanno diritto i trattenuti e sulle condizioni di detenzione hanno determinato ASGI a formulare un'istanza alla Prefettura chiedendo di poter visitare il centro³. La visita, autorizzata dalla Prefettura a seguito di contenzioso⁴, si è svolta in data 21 luglio 2022 tuttavia, dietro parere del Ministero dell'Interno, limitatamente alle aree comuni della struttura.

Parallelamente, ASGI ha formulato istanze di accesso civico generalizzato volte ad ottenere informazioni e dati in merito alle modalità di attuazione della privazione della libertà personale presso il CPR di Caltanissetta e ad alcuni dei principali profili di criticità di tale sistema. L'accesso civico è stato riscontrato dalla [Questura di Caltanissetta](#) con comunicazione del 21 agosto 2022, e dalla [Prefettura di Caltanissetta](#) con comunicazione del 27 settembre 2022.

Tanto la visita quanto le risposte ai quesiti formulati da ASGI fanno emergere numerose e gravi criticità con riguardo tanto alle condizioni materiali del trattenimento quanto, e soprattutto, con riferimento al rispetto dei diritti delle persone trattenute.

1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva

Alla visita al CPR di Caltanissetta della delegazione ASGI erano presenti il Vice Prefetto con delega all'immigrazione, il Questore di Caltanissetta, il vice Questore/Dirigente dell'Ufficio Immigrazione di Caltanissetta, la Responsabile Direttrice dell'ente gestore, i quali si sono resi disponibili ad interloquire e a rispondere a parte dei quesiti posti dalla delegazione.

Il CPR di Caltanissetta è ubicato all'interno di una struttura definita quale centro governativo polifunzionale (ex CDA e CARA).

³ Per un riscontro in merito alle gravi vicende che hanno caratterizzato il CPR di Caltanissetta nei mesi di giugno-luglio 2022 si vedano: <https://www.lasciatecientrare.it/cpr-caltanissetta-proteste-sul-tetto-dopo-i-pestaggi-della-polizia-il-resoconto-della-giornata/>; <https://www.meltingpot.org/2022/06/cpr-di-caltanissetta-dopo-la-protesta-sui-tetti-presidio-per-la-sua-chiusura/>; <https://www.presenza.com/it/2022/07/immigrazione-suriano-manifesta-nel-cpr-di-caltanissetta-condizioni-di-vita-fuori-dalla-dignita-umana/>; <https://www.lasciatecientrare.it/cpr-di-pian-del-lago-ancora-proteste-e-pestaggi/>

⁴ Si vedano: <https://inlimine.asgi.it/un-percorso-ad-ostacoli-il-diritto-di-accesso-ai-centri-per-il-rimpatrio-da-parte-della-societa-civile-e-le-resistenze-della-pubblica-amministrazione/>; <https://inlimine.asgi.it/accesso-ai-cpr-il-tar-sicilia-accoglie-il-ricorso-di-asgi/>.

All'interno del centro polifunzionale è situato l'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta che, pertanto, gestisce anche l'utenza esterna al centro.

2. Dati e informazioni generali

2.1. La struttura

L'area adibita a CPR è separata dal resto della struttura e circondata da una alta recinzione, che nel tempo è stata modificata e ristrutturata in modo da impedire alle persone trattenute di tentare la fuga: ad oggi la recinzione è alta almeno una decina di metri ed è concava nella parte terminale. Ci viene riferito che è previsto l'ampliamento del CPR attraverso la creazione di un nuovo padiglione, in un'area già individuata.

All'interno della recinzione, l'area è divisa in 3 padiglioni, due da 36 posti e uno da 20 posti per una capienza massima 92 persone.

2.2. Le presenze e i rimpatri

Il CPR, al momento della visita della delegazione, era quasi del tutto svuotato, con una presenza di 40 persone trattenute su una capienza, come si diceva, di 92 posti. Al 21 luglio 2022 erano infatti trattenuti:

- 21 cittadini di nazionalità egiziana;
- 21 cittadini di nazionalità tunisina (di questi 10 in quel momento si trovavano a Palermo per le procedure finalizzate al rimpatrio);
- 4 cittadini di nazionalità nigeriana;
- 2 cittadini di nazionalità gambiana;
- 1 cittadino di nazionalità pakistana;
- 1 cittadino di nazionalità senegalese;

Da notizie apprese, molti rimpatri erano stati eseguiti nelle ore precedenti la visita della delegazione, anche in seguito al verificarsi di un incendio all'interno del CPR. Tale incendio aveva reso uno dei padiglioni inutilizzabile e un gruppo di circa 13/14 persone provenienti dal nord Africa era alloggiato all'interno della mensa.

Ente gestore e Prefettura hanno dichiarato che dall'inizio della pandemia nessun padiglione è stato utilizzato al 100% della sua capienza.

Con riferimento al quadro generale, nel riscontro della [Questura di Caltanissetta](#) all'accesso civico generalizzato si riporta che nel periodo dal primo gennaio al 15 agosto 2022 sono state oggetto di trattenimento 549 persone. Di cui le principali nazionalità 440 Tunisia (336 destinatarie di provvedimenti respingimento, 95 destinatarie di provvedimenti di espulsione, 9 persone trattenute ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 142/2015 in qualità di richiedenti protezione internazionale), 79 Egitto (12 destinatarie di provvedimenti di espulsione, 66 di provvedimenti di respingimento, una persona trattenute ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 142/2015 in qualità di richiedente protezione internazionale), 8 Nigeria (destinatari di provvedimenti di espulsione).

La Questura rappresenta alla data del 18 agosto 2022, 17 persone trattenute, di cui 9 Tunisia (una destinataria di provvedimento di espulsione, 7 destinatarie di provvedimenti di respingimento, una persona trattenute ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 142/2015 in qualità di richiedente protezione internazionale), 4 Egitto (destinatari di provvedimenti di respingimento), 2 Gambia (destinatari di provvedimenti di espulsione), 2 Pakistan (destinatari di provvedimenti di espulsione).

Con riferimento al numero di rimpatri eseguiti nei confronti di cittadini stranieri trattenuti presso il CPR di Caltanissetta, nel periodo dal primo gennaio 2022 alla data di risposta all'ACG, con indicazione del numero di persone per ciascun paese di destinazione, la Questura rappresenta 455 persone rimpatriate, di cui 379 in Tunisia, 67 in Egitto, 5 in Romania, 2 in Nigeria, 1 in Albania, 1 in Colombia.

Per quanto riguarda le modalità di rimpatrio dei cittadini tunisini, la Questura rappresenta che sono rimpatriati successivamente all'esecuzione di tampone entro 72 ore o di un tampone di ingresso presso il CPR.

3. I diritti e le principali violazioni riscontrate

3.1. Accesso al diritto di difesa

Il diritto di difesa rappresenta un diritto inviolabile e valore preminente tutelato dalla Costituzione all'art. 24. Tenendo conto che il diritto alla libertà personale obbliga lo Stato a fornire garanzie procedurali di stretta applicazione con la finalità di contrastare privazioni arbitrarie della libertà, è fondamentale che sia garantito un effettivo accesso all'assistenza legale da parte dei cittadini stranieri trattenuti. Il diritto ad incontrare e farsi assistere dal legale di fiducia, sin dalle prime fasi della privazione della libertà, è un diritto funzionale al pieno esercizio delle garanzie di difesa del cittadino destinatario di una misura restrittiva della sua libertà personale⁵.

La misura del trattenimento presso un CPR deve essere necessariamente convalidata da un giudice che verifica la sussistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'ordine emesso dal Questore. Il

⁵A tal riguardo, l'articolo 13 della Direttiva 2008/115/CE, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, prevede al terzo paragrafo che "[i] cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica". Quindi, in linea con le garanzie elementari applicabili a chiunque sia privato della libertà personale, è indubbio che il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali spettino anche al cittadino straniero oggetto di trattenimento in forza, con riferimento alla normativa europea, dell'art. 23 par. 2, della Direttiva 2013/32/UE, il quale dispone che gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente e dell'art. 9, par. 4, dir. 2013/33, ai sensi del quale i richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono, oltre che delle ragioni del trattenimento, delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

Questore, entro 48 ore dall'esecuzione dell'ordine di trattenimento deve dare notizia al Giudice competente per la convalida che, a sua volta, nelle successive 48 ore deve pronunciarsi in merito alla convalida del provvedimento di restrizione della libertà personale. L'art. 14 comma 4 del d.lgs. 286/1998 prevede l'obbligo della presenza di un difensore dello straniero all'udienza di convalida o di proroga del trattenimento⁶.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno datata 19 maggio 2022 recante "Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", all'art. 2, c. 2, l'Ente gestore prima dell'udienza di convalida informa la persona del diritto di nominare un avvocato di fiducia e rende immediatamente consultabile **alla persona che ne fa richiesta** l'elenco degli avvocati che prestano gratuito patrocinio fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati su richiesta della Prefettura periodicamente aggiornato. All'art. 7, c. 6, con riferimento alle modalità di accesso ai CPR dei difensori delle persone trattenute, si prevede che il **difensore possa fare accesso** previa esibizione di apposito mandato e nelle fasce orarie stabilite dal regolamento interno al centro. Ai fini del primo accesso, lo straniero può indicare il nominativo del difensore di fiducia, cui intende conferire il proprio mandato. Tale indicazione anche se resa oralmente deve essere tempestivamente annotata e di essa si deve tenere traccia fino al conferimento del mandato.

La rappresentante della Prefettura e dell'Ente gestore, nonché il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione hanno riferito alla delegazione quanto segue:

- a) alle persone trattenute verrebbe fatto visionare un elenco degli avvocati inseriti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato⁷; l'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato è affisso all'interno di un container, elenco tuttavia privo di tutti i dati necessari, in particolare del numero di telefono;
- b) le persone trattenute possono nominare anche verbalmente un difensore al personale dell'ente gestore ovvero agli addetti del posto di guardia, a cui sarà poi data l'autorizzazione all'ingresso, per incontrare l'assistito e provvedere alla formalizzazione della nomina.

Nel riscontro ad accesso civico, la [Prefettura](#) rappresenta che l'accesso dei difensori è consentito tutti i giorni inclusi i festivi e che i colloqui sono svolti in maniera riservata presso una specifica sala all'interno della struttura. Inoltre rappresenta che il primo colloquio difensivo può svolgersi anche

⁶ L'art. 14, comma 4 del D.lgs. 286/98 dispone la partecipazione all'udienza dell'interessato e del suo difensore tempestivamente avvertito, e l'ammissione del cittadino straniero all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. E l'art. 20 del DPR 394/99 al comma 2 dispone che lo straniero sia informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento, da un difensore di fiducia.

⁷ Nel riscontro ad accesso civico generalizzato sotto tale profilo la Prefettura precisa che il cittadino straniero trattenuto può "esprimere la propria volontà compilando un modulo fornito dal personale del servizio normativo, che provvede altresì ai successivi adempimenti. La nomina così formalizzata viene trasmessa per posta elettronica all'avvocato designato e contestualmente consegnata brevi manu all'Ufficio Immigrazione". Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Riscontro-Prefettura-di-Caltanissetta-del-27.9.2022.pdf>.

prima dell'udienza di convalida e "la persona può contattare autonomamente il proprio avvocato, ricorrendo al proprio telefono cellulare o ai telefoni pubblici, ovvero per il tramite del personale del servizio normativo".

Tuttavia, si rilevano delle criticità rispetto all'effettivo esercizio di quanto rappresentato alla luce della condizione di grave isolamento a cui di fatto sono soggette le persone trattenute. Infatti, nei colloqui effettuati dalla delegazione ASGI con le persone trattenute, alcuni lamentavano di non aver avuto colloqui con il difensore.

3.2. Diritto di informazione legale ed accesso alla richiesta di protezione internazionale

Ai sensi dell'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98, ai cittadini stranieri trattenuti nei CPR deve essere assicurata *"la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità (...)"*. Con riferimento specifico ai richiedenti protezione internazionale, il co. 4 dell'art. 6 prescrive che ogni trattenuto riceve le informazioni sulla possibilità di chiedere protezione da parte del gestore e dev'essere consegnato l'opuscolo informativo di cui all'art. 10, c.2, d.lgs. 25/2008, prevedendo quindi la norma specifici obblighi di informazione in favore dei cittadini stranieri sulla possibilità di poter chiedere protezione internazionale. In aggiunta, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno, grava infatti sull'ente gestore, coadiuvato da un mediatore linguistico culturale un dovere di informazione, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 6, co. 4 del d.lgs. 142/2015 e al diritto di reclamo, in merito ai diritti e ai doveri della persona trattenuta, dei beni forniti e dei servizi erogati, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all'interno della struttura (art. 2). Tale obbligo dovrebbe essere attuato al momento dell'ingresso nel centro anche tramite consegna della [Carta dei diritti e dei doveri](#), del Regolamento interno del Centro, il tutto tradotto e messo a disposizione in lingua comprensibile allo straniero ovvero in inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo. Al c. 3 si precisa che successivamente all'ingresso e **di norma prima dell'udienza di convalida l'operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico culturale fornisce l'informativa completa** e illustra il contenuto del materiale informativo che resta a disposizione negli uffici dove si svolgono i colloqui con il personale dell'ente gestore e nelle sale colloqui con avvocati e familiari.

Le medesime prescrizioni sono ribadite nell'ultimo schema di capitolato d'appalto predisposto dal Ministero dell'Interno nel 2021, in cui - tra gli oneri in capo all'ente gestore - espressamente si menziona la necessità di predisporre un adeguato servizio di informazione e orientamento legale dei trattenuti. Tale servizio, deve comprendere anche l'impiego di personale qualificato per *"l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro"*.

La rappresentante della Prefettura e dell'Ente gestore, nonché il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione hanno riferito quanto segue:

- a) l'informazione legale viene effettuata attraverso la distribuzione del Regolamento del centro e della [Carta dei Servizi](#), che risulta non aggiornata con riferimento alle ultime disposizioni

ministeriali, ove sono indicate le regole del centro, i motivi del trattenimento, le modalità di esercizio del diritto di difesa, nonché i servizi a disposizione delle persone trattenute (assistenza psicologica, assistenza sociale e legale), materiale tradotto in inglese, francese e arabo. Durante la visita si riferisce che nella Carta dei Servizi sono incluse anche le informazioni sulle modalità di reclamo al Garante, che tuttavia non risultano dalla copia fornita tramite accesso civico generalizzato;

- b) la manifestazione di volontà può essere fatta anche verbalmente a qualsiasi operatore dell'ente gestore, che provvede a comunicarla all'Ufficio Immigrazione. Una volta manifestata la volontà di chiedere il riconoscimento della Protezione Internazionale, il richiedente viene espunto dalle liste delle persone rimpatriande. Nel riscontro della [Questura di Caltanissetta](#) all'accesso civico generalizzato si riporta che la volontà di chiedere protezione internazionale viene raccolta tramite l'ente gestore o durante l'udienza di convalida al trattenimento. La formalizzazione avviene di norma entro le 24 ore.

Tuttavia, nei colloqui effettuati dalla delegazione ASGI con le persone trattenute, molti di loro lamentavano la durata del trattenimento (oltre i 3 mesi) e non sembrava fossero stati adeguatamente informati, prima di presentare la domanda, né del significato della richiesta protezione internazionale né delle modalità e dei tempi di trattenimento previsti quali richiedenti protezione internazionale, in caso di diniego e successivo ricorso.

La delegazione ASGI durante la visita non ha potuto visionare il materiale informativo perché non è stato mostrato. È stata richiesta copia degli opuscoli informativi che dovrebbero essere consegnati alle persone trattenute. Tuttavia è stata fornita solo carta dei diritti e doveri all'interno del CPR, ed esclusivamente in lingua italiana.

Solo successivamente alla visita e tramite accesso civico generalizzato, la [Prefettura](#) ha fornito la documentazione citata. Nello specifico ha precisato che al momento dell'ingresso viene consegnata una copia del Regolamento interno, di cui si attende copia, una copia della [Carta dei diritti e dei doveri](#), in lingua italiana, inglese, francese e araba. Con riferimento al contenuto dell'informativa legale elargita al momento dell'ingresso nel CPR, la Prefettura rimanda a quanto previsto dalla Direttiva ministeriale citata all'art. 2, lett. B), e a titolo esemplificativo rappresenta che i cittadini stranieri vengono informati sul procedimento di identificazione e sulle conseguenze in caso di rifiuto di collaborare; sui motivi del trattenimento; sulle modalità di convalida ed effetti dell'espulsione; sulle procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale; sui diritti e doveri all'interno del CPR, sui servizi erogati ed in merito alle regole di convivenza.

Inoltre nell'ambito della visita è stato riferito che l'operatore legale sarebbe presente all'interno del Centro solo due volte alla settimana, solo per un paio d'ore. Nel riscontro ad accesso civico la [Prefettura](#) rimanda alle tabelle ministeriali di cui ai documenti di gara per quanto riguarda la presenza garantita che precisa varia a seconda del numero di persone trattenute presenti.

Rispetto all'informativa in merito alla possibilità di presentare reclamo al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale previsto dal c. 2-bis all'art. 14 del d.lgs. 286/98, la Prefettura rappresenta che la stessa sia garantita dall'operatore normativo dell'ente gestore al momento dell'ingresso in struttura e che i reclami possano essere presentati sia in forma orale che tramite [apposito modulo](#) fornito dall'ente gestore. Si riferisce che la procedura è curata dagli operatori legali tuttavia non sono specificate, ad esempio, le modalità di invio del reclamo.

3.3. Attività di mediazione linguistica e culturale

Al fine di assicurare una corretta ed adeguata informazione la già citata [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022, all'articolo 2, dispone che "le informazioni" relative al funzionamento del centro e alla misura del trattenimento sono "rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero". La piena e corretta informativa del trattenuto, secondo la stessa Direttiva, è garantita, successivamente all'ingresso e "di norma" prima dell'udienza di convalida del trattenimento da un operatore legale coadiuvato da un mediatore linguistico e culturale.

Tanto le previsioni di cui al capitolato quanto la realtà riscontrata al momento della visita fanno emergere come l'accesso alle informazioni e ad una informazione adeguate e completa in una lingua comprensibile non sia nella pratica effettivamente garantito.

L'ente gestore ha impiegato mediatori di lingua inglese, francese, araba e albanese.

Dall'inizio di luglio, come in tutte le Questure d'Italia, è stato sospeso il servizio di mediazione dell'Ufficio Immigrazione, essendo scaduti i contratti con il CIESS e l'OIM.

Al momento dell'accesso e visita, il servizio di mediazione al CPR di Caltanissetta risultava sospeso. Di fatto l'attività di mediazione viene svolta da alcuni operatori dell'ente gestore che parlano solamente le lingue inglese, francese e l'arabo. L'Ente gestore lamentava l'assenza di fondi da parte del Ministero. Tuttavia, come riscontrato anche con riferimento ad altri CPR, la sovrapposizione di differenti funzioni non solo non è possibile ma si ritiene non garantisca un servizio efficace ed effettivamente tutelante.

Nel riscontro ad accesso civico del 27 settembre la [Prefettura](#) rappresenta che alla data del riscontro sono attivi tre contatti di mediazione linguistica e che il servizio viene garantito in lingua araba, inglese e francese. Anche sotto questo profilo rispetto alla presenza dei mediatori in CPR rimanda alle tabelle ministeriali di cui ai documenti di gara.

3.4 Tutela della salute

La tutela imprescindibile del diritto alla salute di tutti e tutte rende obbligatoria la verifica delle condizioni di salute dei cittadini stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e l'accesso all'assistenza medica chiamando in causa le istituzioni e i soggetti preposti.

Un tema importante è quello dell'idoneità del singolo ad essere trattenuto all'interno di un CPR, anche alla luce delle condizioni di insalubrità, di sovraffollamento e di difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria che caratterizzano tali luoghi di detenzione. Non possono essere sottoposte a detenzione amministrativa le persone straniere che versano in condizioni di salute fisica o psichica incompatibili con la permanenza nei centri di detenzione. È incompatibile con la detenzione la condizione di salute di chi, a causa della permanenza nei centri di detenzione, rischia l'aggravamento di condizioni patologiche pregresse o sorte durante la detenzione stessa. L'incompatibilità deve essere valutata all'ingresso ed essere soggetta a verifiche, sia periodiche che su richiesta della persona straniera o del personale del centro. Il riferimento è all'art. del 3 della Direttiva del Ministero dell'Interno, che disciplina l'accertamento delle condizioni di salute e l'assistenza medica e richiede un accertamento costante al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse.

La direttiva prescrive che le persone entrino nei Centri solo a seguito di una **visita di idoneità al trattenimento** – ossia, di idoneità alla vita in comunità ristretta – disposta dal Questore, anche in orario notturno, ed effettuata *di norma* dal medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera. Si precisa che le patologie indicate siano rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica e mediante la documentazione sanitaria disponibile.

L'Asl o l'azienda ospedaliera competente può essere sia quella del territorio dove si trova il CPR, secondo un iter standard, oppure l'Asl della provincia di provenienza del cittadino straniero, qualora in tale regione non sia presente un CPR, andando a formalizzare una prassi già in uso. Al comma 2 si precisa che nel caso in cui la persona acceda al centro senza aver fatto la visita di compatibilità da parte di un medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, deve essere "ripetuta" entro 24 ore dall'ingresso da parte dell'ASL con cui la Prefettura del CPR ha stipulato protocollo.

Si precisa che la certificazione medica debba attestare la compatibilità delle condizioni di salute **ma anche di vulnerabilità** ai sensi dell'art. 17, c. 1, del d.lgs. 142/2015⁸ dello straniero con la convivenza in comunità ristrette. Tale norma si applica anche alle persone richiedenti asilo trattenute ai sensi dell'articolo 6, c.2, d.lgs. 142/2015⁹, ovvero ex novo, laddove si prescrive la visita medica venga effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

Al comma 3 si distingue tra la fase successiva all'ingresso e la permanenza nel CPR. Rispetto allo screening medico successivamente all'ingresso nel centro si precisa che debba essere svolto dal medico responsabile dell'ente gestore non solo con riferimento alle condizioni di salute complessive, ma anche per l'accertamento di eventuali **condizioni di vulnerabilità** e di inidoneità alla permanenza nel centro precisando, positivamente, che si debba **tenere conto anche delle caratteristiche strutturali dello stesso**. Inoltre si specifica che la visita viene effettuata tenendo conto anche "*di specifiche condizioni morbose, segni di traumi o di esiti di torture*" secondo le Linee guida "I controlli alla frontiera - la frontiera dei controlli" sviluppate dall'Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP), dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)¹⁰.

⁸ Ossia "*I minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali*".

⁹ Il comma 1 prescrive che per la persona straniera che accede ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 142/2015, la visita medica viene effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo per cui "*Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari*".

¹⁰ *I controlli alla frontiera La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza*, si veda in particolare le disposizioni previste per lo svolgimento della visita medica p. 42-43, https://www.epicentro.iss.it/migranti/pdf/LG_Migranti-web.pdf.

Rispetto alla permanenza nel centro si prevede che quando le condizioni della persona lo richiedono o quando ritenuto necessario si procede a visita medica.

Rispetto a cosa succede laddove dovessero emergere elementi di incompatibilità nell'ambito della visita di primo ingresso e nel corso della permanenza al comma 4 si esplicita che la nuova valutazione dell'ASL o dell'azienda ospedaliera debba essere richiesta dal medico responsabile del centro. Nelle more di tale valutazione, la persona può essere trattenuta in una **“stanza di osservazione”** posta nei pressi del presidio medico. La direttiva non specifica la durata massima di permanenza in regime di isolamento sanitario, che si presume pertanto essere funzionale alla mera rivalutazione dell'idoneità da parte del medico dell'ASL (articolo 3 comma 4). Di tale permanenza deve essere tenuta traccia in un apposito **registro cronologico**.

Al comma 7 dell'art. 3 si esplicita che la **certificazione di idoneità, e le relazioni del servizio socio-sanitario, debbano essere inserite nel fascicolo della persona trattenuta da sottoporre all'Autorità giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento e trasmessa**, nel caso di richiedenti asilo trattenuti, **alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale**. Già la visita di idoneità era condizione ineludibile della legittimità del trattenimento¹¹, alla luce del nuovo obbligo, diventa centrale nell'ambito della convalida del trattenimento la presenza del referto nel fascicolo.

Quindi una visita da effettuarsi prima del trattenimento che deve accertare l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso, ma che deve essere costante anche nel corso della permanenza all'interno della struttura al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute o non emerse patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse.

Ancora. Al fine di garantire la valutazione d'idoneità all'ingresso e al trattenimento presso strutture sanitarie della ASL, quindi l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN e la prestazione di cure e servizi specialistici di cui all'art. 35 del D.lgs. 286/98, la Direttiva, così come il precedente Regolamento Unico CIE, prevede che siano conclusi specifici **protocolli d'intesa**, da parte della Prefettura in cui ha sede il centro con strutture sanitarie pubbliche, esplicitando il riferimento alle visite mediche di accertamento dell'idoneità (art. 3, c. 11). Si prevede però, come anticipato, che se la persona proviene da una provincia diversa da quella del Centro, allora la visita medica è effettuata da un medico della struttura sanitaria pubblica con la quale il Prefetto competente ha stipulato protocollo d'intesa.

L'Ente gestore ha un appalto per l'erogazione del servizio di assistenza medico/sanitaria che però non include il CPR, ma solo il CARA e CDA; pertanto, la Prefettura ha stipulato una convenzione con la ASP locale, che ha messo a disposizione un medico ed un infermiere, quest'ultimo h24. Più specificamente nel riscontro della [Prefettura](#) ad accesso civico generalizzato si precisa che “per supplire alle carenze dell'Ente gestore”, cui è stato contestato un parziale inadempimento contrattuale, nel mese di ottobre 2021, per il periodo 19 luglio-31 dicembre 2021, ha sottoscritto con l'Azienda Sanitaria Provinciale un [Protocollo di Intesa e Collaborazione](#), in attesa di formale rinnovo

¹¹ Si veda ordinanza della Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 6, Num. 15106 del 2017.

ma che continua ad essere attuato¹², che prevede l'intervento giornaliero di personale medico ed infermieristico. Nello specifico si prevedono un medico per cinque ore al giorno per sette giorni la settimana e un infermiere h24 per sette giorni la settimana.

Non è invece previsto alcun protocollo con il Ser.T., quindi situazioni di dipendenza sono valutate, secondo quanto riferito dalla Prefettura, dal personale sanitario del CPR che nel caso richiede consulenze e interventi al servizio pubblico specializzato.

Si riporta che le visite mediche e l'osservazione sanitaria si svolgono in un apposito locale, situato tra i padiglioni alloggiativi, adibito a medicheria e "fornito di lettino, armadio, cassaforte contenente i farmaci e lo strumentario necessario alla rilevazione dei parametri vitali". Un apposito padiglione è destinato all'isolamento di ospiti che presentino sintomi di malattie contagiose ovvero di Covid 19, che in caso di contagio accertato non dovrebbe comportare misure di isolamento ma piuttosto il rilascio alla luce della condizione di incompatibilità con il trattenimento in CPR.

Il certificato di idoneità al trattenimento è trasmesso dalla Questura di provenienza della persona trattenuta, poi secondo quanto riferito nel corso della visita il giorno successivo all'ingresso viene effettuata una visita da parte del medico dell'ASP. Nel riscontro ad accesso civico generalizzato la [Prefettura](#) conferma che come da prassi formalizzata dalle direttive ministeriali le persone fanno ingresso nel CPR muniti di certificazione d'idoneità rilasciata dal personale del SSN operante nei luoghi di sbarco e dagli istituti di pena da dove eventualmente provengono i cittadini stranieri. Si precisa che "giunti presso il centro, gli stranieri vengono poi costantemente monitorati dai medici del servizio sanitario nazionale". Si riporta che da gennaio al 27 settembre 2022 sono state eseguite 627 visite mediche. Inoltre precisa che l'ente gestore "è tenuto" a garantire un presidio sanitario, articolato a seconda del numero di persone trattenute, al fine di assicurare lo svolgimento della visita medica d'ingresso e in caso di necessità gli interventi di primo soccorso sanitario per l'accertamento di situazioni di vulnerabilità o di patologie che richiedano misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, in coordinamento con la centrale operativa del locale servizio S.U.E.S. 118.

A domanda della delegazione, è stato comunicato che il medico dell'ASP in servizio presso il CPR ha una **specializzazione in odontoiatria**. Ha esercitato per diversi decenni la professione di odontoiatra (oggi in pensione, età 76 anni).

Con riferimento all'implementazione di tale profilo, si pensi che, il certificato di idoneità è inserito nel fascicolo personale della persona trattenuta (anche se il Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura ha dichiarato che tale certificato si trova esclusivamente nel fascicolo della Prefettura, non in quello della Questura), ma non viene trasmesso al Giudice di Pace in occasione dell'udienza di convalida; questo perché, in base all'interpretazione data dalla Questura, la legge non impone di trasmetterlo ma solo di metterlo a disposizione del Giudice, non essendo chiaro se quindi su richiesta del Giudice.

¹² Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/attestazioneAsp.pdf>.

Le persone trattenute hanno lamentato l'insufficiente attenzione agli aspetti sanitari, la circostanza che gli vengano somministrare "gocce" che portano sonnolenza e tachipirina e ibuprofene a fronte di qualsivoglia problematica.

Alcuni hanno evidenziato come vi siano persone trattenute che manifestano disturbi psichici.

Per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica, la [Prefettura](#) riporta che viene elargita dai medici del Centro di Salute Mentale di Caltanissetta "che intervengono su richiesta del personale sanitario della struttura ovvero in corrispondenza di particolari eventi critici". Il servizio di assistenza psicologica e di supporto, secondo quanto riferito, è garantito da personale specializzato dell'ente gestore presente in maniera continuativa nel centro. Si riporta che dal mese di gennaio al 27 settembre sono state eseguite tre richieste di intervento di natura psichiatrica e 372 colloqui di supporto e sostegno psicologico. Alla data di riscontro risultano sottoposti a terapia psichiatrica 5 persone su 26 cittadini stranieri trattenuti. La somministrazione dei farmaci avviene per via orale e a partire dalla valutazione del servizio sanitario dell'ASP che opera presso il CPR e modula la terapia.

Alla richiesta di informazioni sul recente caso del migrante che aveva tentato la fuga prima dal centro e poi dall'ambulanza che lo trasportava in ospedale, gettandosi dal viadotto autostradale, è stato riferito che egli proveniva dal CPR di Gradisca d'Isonzo ove già aveva posto in essere atti di autolesionismo; ciononostante, sulla base della certificazione trasmessa, risultava la sua condizione valutata quale idoneo al trattenimento.

Per quanto concerne le cartelle cliniche, nel riscontro la [Prefettura](#) specifica che i difensori possono richiederne copia inviando istanza all'ente gestore, analogamente per le persone trattenute alle quali in ogni caso viene rilasciata copia in occasione dell'uscita dal CPR.

3.5. La libertà di corrispondenza telefonica e i contatti con il mondo esterno

L'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98 prescrive che alle persone straniere trattenute nei CPR sia "assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno". In attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. N. 394 del 1999, all'art.21, co. 1, relativamente alle modalità del trattenimento, nel CPR deve essere garantita, oltre alla libertà di colloquio all'interno del centro e con i visitatori provenienti dall'esterno e con gli avvocati, "(...) la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro".

Le disposizioni di cui sopra, unitamente alla rilevanza costituzionale riconosciuta al diritto alla libertà di comunicazione, hanno spinto il Tribunale di Milano con l'[ordinanza del 15.3.2021](#), ad accogliere il ricorso d'urgenza presentato da un trattenuto ordinando alla Prefettura e all'ente gestore di consentire l'accesso al proprio telefono cellulare, seppure entro determinati limiti orari e in appositi locali, che "nell'ottica di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona trattenuta [...] il telefono cellulare rappresenta ormai uno strumento essenziale per permettere una libertà di corrispondenza che si sviluppi in tutte le direzioni consentite".

Invero, il già citato [rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020](#), mette in evidenza che "La libertà di corrispondenza telefonica è uno dei principi essenziali del

trattenimento stabiliti dalla legge ed è strettamente correlata al diritto di difesa, di mantenimento dei vincoli familiari e in generale di comunicazione con il mondo esterno, rimanendo totalmente estranea alla detenzione amministrativa qualsiasi esigenza di isolamento da esso”.

Il Garante mette inoltre in evidenza come la requisizione del telefono cellulare non trovi giustificazione nelle finalità della detenzione amministrativa. In maniera estremamente chiara, il Garante sottolinea in particolare come l'esclusiva disponibilità di telefoni pubblici non garantisca la possibilità di ricevere chiamate in entrata e di messaggistica istantanea e anche come la comunicazione sia condizionata dalla disponibilità di risorse economiche da parte delle persone trattenute, laddove le chiamate internazionali, trattandosi di cittadini stranieri, hanno costi elevati, incidendo sulla possibilità di esercizio del diritto di difesa e la possibilità di comunicazione con il proprio legale. Infine, nell'ambito di una privazione della libertà personale, il Garante ritiene che andrebbe aumentata la capacità di relazione *“attualizzando l'espressione «libertà di corrispondenza, anche telefonica», mediante la previsione in tutti i Cpr di forme di accesso alla rete Internet per l'utilizzo di programmi di posta elettronica e sistemi di videochiamata (facoltà, peraltro, possibile negli Istituti penitenziari)”.*

Tuttavia, con riferimento alle norme regolamentari, la Direttiva [del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022, introduce l'art. 5 in materia di corrispondenza telefonica prevedendo che “lo straniero può utilizzare, per effettuare telefonate all'esterno prioritariamente apparecchi telefonici fissi installati nel Centro. Lo straniero può utilizzare telefoni cellulari o cordless messi a disposizione dal Gestore del Centro (...)”. Per quanto riguarda il proprio telefono cellulare, viene gravemente ed esplicitamente interdetta la libera detenzione andando a formalizzare le prassi in uso nei differenti luoghi di detenzione amministrativa e continua a non essere riconosciuta la possibilità di utilizzo della videocamera, di internet e di altri strumenti di comunicazione telematica con l'esterno. Si prevede la possibilità di utilizzare il proprio telefono cellulare solo per consultare i numeri contenuti in rubrica e **se privo della telecamera** per il tempo strettamente necessario ad effettuare le chiamate in casi di necessità ed urgenza, senza ulteriore specificazione rischiando di essere altamente discrezionale.

Rispetto alle modalità di esercizio della corrispondenza telefonica con l'esterno si prevede che la volontà di effettuare e di ricevere telefonate debba essere preventivamente comunicata ad un operatore del centro per organizzare spazi e tempi. Il servizio deve essere assicurato su base giornaliera, tuttavia l'orario e il numero massimo di persone che possono effettuare telefonate per ogni giornata è stabilito dal gestore con il responsabile della sicurezza del centro. Le telefonate sono effettuate **in uno spazio dedicato e riservato, sotto vigilanza discreta e alla presenza di personale dell'ente**. Si tratta di una introduzione molto critica e del tutto insufficiente dell'uso del telefono al fine di garantire il diritto in oggetto.

Le nuove disposizioni sul divieto di possedere strumenti di comunicazione all'interno del CPR vengo applicate ai nuovi ingressi, mentre alle persone già presenti precedentemente non sono stati sequestrati i telefoni cellulari. In effetti, nei periodi precedenti, come riportato anche dal [Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale](#), il cellulare smartphone veniva sequestrato all'ingresso nel centro, con la possibilità acquistarne uno senza telecamera direttamente dall'Ente gestore.

Le persone trattenute hanno lamentato che, avendo diritto a un pocket money di euro 2,50 giornalieri, ogni due giorni devono scegliere se acquistare un pacchetto di sigarette o una scheda telefonica. Si noti anche a tal proposito che per quanto concerne la fornitura di una scheda telefonica all'ingresso nella [Carta dei servizi](#) si prevede in maniera critica che la stessa sia fornita solo laddove la

persona non provenga da un centro di cui all'art. 10ter del d.lgs 286/98, un centro hotspot, ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura.

I nuovi arrivati invece hanno lamentato il limitato accesso alla possibilità di comunicare con l'esterno, nonostante la presenza di 2 cabine telefoniche in zone adiacenti ai padiglioni.

Nel riscontro ad accesso civico generalizzato, la [Prefettura di Caltanissetta](#) richiama appunto, con riferimento alla gestione della corrispondenza e del diritto di comunicazione con l'esterno, quanto previsto dalla Direttiva adottata con decreto del Ministero dell'Interno in data 19 maggio 2022, rappresentando che ai cittadini stranieri non è più consentito di disporre di telefoni cellulari¹³, anche se privi di fotocamera, all'interno degli spazi del CPR. Precisano che tuttavia sarebbe consentito alla persona, così come previsto dalla direttiva, alla presenza del personale della Questura di accedere al proprio telefono cellulare in casi di necessità ed urgenza ovvero per consultare la propria rubrica. Una previsione che si presta ad un esercizio di discrezionalità, laddove anche in un ultimo caso monitorato la persona dal momento dell'ingresso al CPR non ha avuto più modo di utilizzare il proprio telefono per contattare i propri familiari e mettersi in contatto con un legale di fiducia, fino al momento dell'effettivo rimpatrio.

Inoltre la Prefettura rappresenta che sarebbero messi a disposizione otto telefoni pubblici collocati nelle vicinanze delle aree adibite a dormitorio e mensa, utilizzabili su base giornaliera dietro richiesta al personale dell'ente gestore, e sarebbe assicurata dall'Ente gestore, previa autorizzazione dell'Ufficio Immigrazione, di effettuare e ricevere chiamate e videochiamate con apparecchi di proprietà della persona trattenuta o in dotazione al personale.

Ulteriori criticità relativamente alla condizione di isolamento cui sono soggette le persone trattenute riguardano l'esercizio del diritto di accesso dei familiari. Per le visite da parte dei familiari si prevede che l'interessato invii richiesta alla Prefettura di Caltanissetta secondo quanto precisato nella Carta dei diritti e doveri almeno 10 giorni prima all'indirizzo mail: immigrazione.prefcl@pec.interno.it. La Prefettura acquisisce il nulla osta della Questura e il parere del Ministero, e comunica i nominativi all'ente gestore. Tuttavia il fratello di una persona trattenuta riporta di aver contattato la Prefettura di Caltanissetta attraverso l'invio di due successive mail al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso senza mai ottenere riscontri in merito.

¹³ La prassi precedente prevedeva la confisca del telefono cellulare smartphone delle persone trattenute al momento dell'ingresso nel CPR di Caltanissetta e la possibilità di acquistarne uno senza telecamera direttamente dall'Ente gestore a seconda delle disponibilità economiche della persona. Si veda: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b7b0081e622c62151026ac0c1d88b62c.pdf>.

3.6. Condizioni generali di trattenimento, servizi generali all'interno del centro, qualità della vita e attività ludico-ricreative

L'art. 4 della [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022 disciplina i servizi che l'ente gestore è tenuto a garantire all'interno del Centro. Tra questi, oltre a quelli già citati nel corso della trattazione, la custodia di effetti e risparmi personali delle persone straniere trattenute rilasciando ricevuta alla persona; assicura il servizio mensa; individua i locali adibiti ad alloggio; la fornitura di un buono economico secondo quanto previsto da capitolato spendibili all'interno del Centro per spese relative all'acquisto di beni dei quali non sia vietata l'introduzione; organizza le attività ricreative, sociali e religiose su base giornaliera, anche utilizzando gli spazi appositamente dedicati; verifica costantemente il buon funzionamento del Centro segnalando alla Prefettura immediatamente i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti; garantisce la tenuta di un registro degli eventi critici e di un registro dei colloqui delle persone straniere per ciascun servizio di informazione legale, assistenza sociale e psicologica.

La delegazione non ha avuto accesso all'interno delle aree del CPR in cui sono alloggiate le persone trattenute, essendo rimasta all'esterno della recinzione, attraverso cui si sono effettuati i colloqui con le persone trattenute.

Da ciò che si è potuto vedere, le condizioni generali della struttura detentiva sono alquanto degradate; i migranti lamentavano la scarsità delle docce funzionanti (una per padiglione), le condizioni generali dei servizi igienici e dei letti.

I migranti lamentano anche la poca varietà del cibo somministrato, l'impossibilità di sceglierlo e le condizioni igieniche precarie ed indecorose in cui sono costretti a consumarlo. Il servizio mensa è gestito dalla società Ad Majora s.r.l. che si occupa della fornitura dei pasti: tre pasti erogati durante la giornata, la colazione può essere consumata negli alloggi mentre pranzo e cena vengono erogati in un apposito locale a cui le persone trattenute accedono a turni.

Con riferimento al verificarsi di eventi critici, la [Prefettura](#) riferisce che dal 2021 alla fine del mese di settembre 2022, si contano 75 eventi dalla consultazione del registro degli eventi critici e dalle segnalazioni trasmesse dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta, inclusi eventi autolesionistici e suicidari, incendi e danneggiamenti. Il registro è tenuto e aggiornato dall'Ente gestore.

Il pocket money è erogato sotto forma di "buono" da utilizzare per le spese all'interno del CPR, ad esempio per schede telefoniche, snack, giornali, sigarette. Le somme maturate ma non utilizzate o ricevute sono consegnate alla persona trattenuta al momento dell'uscita, secondo quanto riferito dalla [Prefettura](#).

Rispetto allo svolgimento di attività religiose, la [Prefettura](#) riferisce che "per espressa preferenza dei soggetti trattenuti" i locali destinati alle attività di culto sono stati convertiti per più generali attività di aggregazione sociale e utilizzati per la loro funzione originaria all'occorrenza. Precisa inoltre che su richiesta vengono consentiti i colloqui con i ministri di culto e consegnati testi sacri.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività ricreative, secondo quanto riferito dalla [Prefettura](#), vi sono spazi dedicati come il campo da calcio e sono distribuiti beni, come carte da gioco e palloni da calcio, da parte dell'ente gestore.

Conclusioni e raccomandazioni

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono veri e proprie strutture detentive, nonostante si tratti di una detenzione “amministrativa”, non essendo disposta in seguito alla commissione di illeciti penali, e nonostante le persone detenute vengano generalmente denominate “ospiti” sia dagli operatori degli stessi centri che dalle autorità che a diverso titolo se ne occupano.

Da anni ormai vengono da più parti avanzate istanze che richiedono uno svuotamento di tali centri e una definitiva abolizione di questa forma di privazione della libertà personale, che determina gravi violazioni dei diritti umani fondamentali.

Ferme restando queste osservazioni, un monitoraggio costante di questi luoghi di privazione della libertà personale è necessario affinché non finiscano nell’oblio totale, distanti per come sono dai centri abitati e pertanto sempre più lontani dall’attenzione dell’opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione; per questo, ASGI auspica che il diritto ad accedere e monitorare le condizioni dei CPR venga esercitato da sempre più enti e associazioni, nonché da organi di informazione e rappresentanti di istituzioni pubbliche, al fine di garantire la più ampia diffusione di informazioni e una maggiore conoscenza (e presa di coscienza) da parte della società civile.

Partendo in ogni caso dalla assoluta messa in discussione di questa tipologia di centri che pongono seri dubbi di compatibilità con i principi sanciti dalla nostra Costituzione e dai principali strumenti di tutela dei diritti umani, primo fra tutti la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, facendo seguito alla visita effettuata al CPR di Caltanissetta, si ritiene di formulare le seguenti raccomandazioni che si sostanziano nella richiesta di rispettare quel nucleo di diritti fondamentali che dovrebbero essere universalmente riconosciuti.

- Garantire l’effettività del diritto alla difesa, ponendo le persone trattenute nella condizione di poter contattare il difensore prima dell’udienza di convalida, fornendo pertanto i recapiti telefonici dei difensori e la possibilità concreta di telefonare.
- Garantire un’informazione piena e completa sul regolamento del centro e sulla normativa in materia di immigrazione e di protezione internazionale, con particolare attenzione alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, le tempistiche e le conseguenze in caso di diniego e di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sia attraverso sessioni di gruppo sia attraverso colloqui individuali, da personale specializzato e con l’assistenza di mediatori.
- Garantire una tutela effettiva del diritto alla salute, che comprenda una adeguata valutazione dell’idoneità al trattenimento all’ingresso nel centro, una verifica periodica delle condizioni fisiche e psichiche delle persone trattenute, effettuata da personale medico-sanitario specializzato, coadiuvato da mediatori culturali; tale verifica dovrà valutare periodicamente anche la persistenza della compatibilità con la vita in comunità ristretta.
- Prevedere che la somministrazione di psicofarmaci e ansiolitici avvenga solo dietro prescrizione medica, preceduta ad apposita visita psichiatrica presso strutture del SSN.
- Migliorare le condizioni strutturali del centro per garantire un ambiente dignitoso.

Il report è realizzato nell'ambito del [Progetto InLimine](#) di ASGI che dal 2019, grazie al sostegno di Open Society Foundation, conduce attività di monitoraggio, advocacy e contenzioso strategico ai confini nazionali esterni e nei luoghi di trattenimento. InLimine quindi denuncia e contrasta le pratiche lesive che avvengono negli hotspot, nei CPR, nella gestione delle frontiere, con particolare attenzione alle pratiche **di respingimento e riammissione e di privazione della libertà personale**.

L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, con oltre 500 soci tra avvocati, giuristi, studiosi e operatori legali, promuove dal 1990 la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri nell'operato dei pubblici poteri e nel dibattito politico-parlamentare, svolge attività di formazione legale e di advocacy a livello internazionale.